



*UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BORGHI E VALLI D'OLTREPO'*

GIUNTA DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49 DEL 30/12/2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE GATTI STEFANO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE N° 311/2004, A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2029 ,

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **quindici** e minuti **diciassette** nella Sede dell'Unione, si sono riuniti i componenti di questa Giunta dell'Unione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOLINARI FABIO	Sì (da remoto)
2. FERRARI CARLO	Sì (da remoto)
3. GIGANTI ANDREA	Sì (da remoto)
4. BARZON PIERLUIGI	Sì (da remoto)
5. DORIA ANDREA	Sì (da remoto)
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste e verbalizza da remoto il Segretario **BELLOMO DANIELE**.

Il Signor **MOLINARI FABIO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

PREMESSO che il Comune di CASATISMA in provincia di Pavia ha inoltrato in data 09/07/2024 prot. 1549 la richiesta di Autorizzazione allo scavalco di eccedenza del dipendente Gatti Stefano personale del Servizio tecnico dell'Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepo per l'espletamento del servizio di PO responsabile servizio tecnico del Comune di Casatisma fino al 31/12/2024 per 6 ore settimanali;

VISTA la delibera di Giunta Unionale n. 28 del 10/07/2024 con la quale si autorizzava il dipendente GATTI STEFANO, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di CASATISMA per 6 ore settimanali, per il periodo fino al 31/12/2024;

VISTA la richiesta inoltrata dal comune di Casatisma a mezzo pec in data 09/12/2024 protocollata dall'UNIONE BORGHI E VALLI D'OLTREPO' - Prot 0002683 del 09/12/2024 Tit XIV CI Fasc, con la quale si chiedeva l'autorizzazione allo scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n° 311/2004, del dipendente Gatti Stefano, Area Funzionari EQ, per n° 6 ore settimanali per lo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro dal 01/01/2025 al 30/06/2029

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 557 della Legge n.311/04 che stabilisce quanto segue: "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141, in particolare nella parte in cui prevede che: "L'art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale". In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;

- la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141 che chiarisce altresì che l'utilizzo di cui al comma 557, definito "quasi comando", consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell'orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come "scavalco d'eccedenza" e rientrante nel computo del

vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

- le deliberazioni: n.17/2008, Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n.3 e n.23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di:

- orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale;

- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate... omissis...;

DATO ATTO che il dipendente interessato ha dichiarato la disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa in oggetto;

TENUTO CONTO che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l'attività resa a favore del Comune di CASATISMA, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest'ultimo;

EVIDENZIATO, pertanto, che l'accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio dell'Unione di Comuni Lombarda Borghi e Valli d'Oltrepo;

RITENUTO pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea del dipendente Gatti Stefano, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/04, oltre l'orario d'obbligo, nei limiti di orario contrattualmente previsto;

VISTO lo Statuto Unionale vigente;

VISTO il Regolamento Unionale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento Unionale di Contabilità;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di autorizzare il dipendente GATTI STEFANO, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di CASATISMA per 6 ore settimanali, per il periodo fino al 31/12/2029;
2. Di dare atto che l'attività lavorativa dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con le attività che il dipendente è chiamato a svolgere e con le esigenze di servizio di questo Ente;
3. Di dare atto che il Comune di CASATISMA provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto al personale autorizzato, relativamente alle ore ivi prestate dallo stesso;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, al dipendente interessato ed al Comune di CASATISMA.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante l'imminente decorrenza dell'incarico.

PARERE DEI RESPONSABILI SERVIZI INTERESSATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE GATTI STEFANO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE N° 311/2004, A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2029 ,

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Dott. Daniele Bellomo, responsabile dell'Ufficio sopra indicato, per quanto di propria competenza e sotto la propria responsabilità esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa nella redazione della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Borgo Priolo, lì 30/12/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BELLOMO DANIELE**

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta GIANI DONATA, responsabile del Servizio Finanziario, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Borgo Priolo, lì 30/12/2024

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIANI DONATA**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : MOLINARI FABIO

Il Segretario
F.to : BELLOMO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 15 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/01/2025 al 07/02/2025 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Borgo Priolo, lì 23/01/2025

Il Segretario
F.to : BELLOMO DANIELE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30/12/2024

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario
F.to : BELLOMO DANIELE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario BELLOMO DANIELE